

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

ALIQUOTA ANNO 2009: unica **5,75** per mille

L'art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n° 93 ha disposto l'esenzione Ici prima casa.

E' pertanto esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune con proprio regolamento, e le relative pertinenze nella misura massima di n. 1 per ogni fattispecie, ancorché distintamente iscritte in catasto e a condizione che ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento:

N. 1 cantina/deposito	- categoria catastale C2
N. 1 rimessa/autorimessa	- categoria catastale C6
N. 1 tettoia/posto auto	- categoria catastale C7

L'assimilazione opera a condizione che le pertinenze siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione (con esclusione degli asservimenti occasionali o temporanei) e che ricadano all'interno dell'area pertinenziale dell'abitazione principale.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che siano adibite ad abitazione principale del socio assegnatario.

Sono escluse dall'esenzione le unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e quelle di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) per le quali continua ad applicarsi la **detrazione di € 103,29**. La detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale e la quota residuale non assorbita dalla stessa può essere imputata alle pertinenze (sempre nella misura massima di n. 1 per ogni fattispecie) fino alla concorrenza dell'imposta ad esse riferita.

VERSAMENTI	da effettuare sul c.c.p. n. 11783131 intestato: Comune di Roasio – Serv. Tesoreria ICI
ACCONTO	entro il 16 giugno 2009
SALDO	dal 1° dicembre al 16 dicembre 2009

L'ICI è un tributo che grava sul patrimonio immobiliare:

- fabbricati
- aree fabbricabili
- terreni agricoli (attualmente esenti dal foglio n. 1 al foglio n. 35 compreso, ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977.)

L'imposta è dovuta dal proprietario di fabbricati, terreni agricoli e/o aree fabbricabili, siti nel territorio del Comune ovvero da coloro che li possiedono a titolo di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, locazione finanziaria (leasing) e concessione demaniale.

L'imposta è dovuta in proporzione ai mesi di possesso nell'anno, considerando come mese intero ogni frazione pari o superiore a 15 giorni, e proporzionalmente alla quota di possesso dell'immobile.

Aliquote

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 23/12/2008 sono state riconfermate le aliquote e le detrazioni ICI per l'anno 2009, nelle seguenti misure:

- aliquota unica del 5,75 per mille
- detrazione abitazione principale €103,29 (cat. A1 –A8 – A9 e iscritti all'AIRE)

Dichiarazione ICI

E' rimasto valido l'obbligo della denuncia ICI per variazioni intervenute nell'anno precedente a quello di presentazione, qualora gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 463/97 (disciplina modello unico informatico);

Recupero fabbricati siti nei centri storici

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 27/12/1997, n. 449, a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di fabbricati inagibili o inabitabili, ovvero di interesse artistico o architettonico siti nei centri storici delimitati con deliberazione C.C. n. 13 del 06/03/1979, è prevista un'aliquota agevolata annualmente deliberata dall'Amministrazione Comunale.

L'aliquota agevolata è applicabile, previa pareri rilasciati dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Commissione Edilizia, dal giorno di inizio dei lavori e per la durata di tre anni.